

INSTALLAZIONE IN IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ E DELLE PERSONE

Il tema della videosorveglianza presenta indubbe connessioni con la disciplina in materia di trattamento e protezione dei dati personali (il General Data Protection Regulation o GDPR - Regolamento sulla protezione dei dati dell'Unione Europea 2016/679 e il Codice privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018). In particolare l'attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati (art. 5 GDPR), garantendo che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità del trattamento. In altri termini le finalità di sicurezza privata devono essere bilanciate e temperate con la protezione della privacy, fermo restando che il bilanciamento tra il principio di tutela della proprietà privata ed il rispetto della normativa privacy trova soluzioni differenziate in relazione alle specifiche peculiarità del caso.

Il Difensore civico ha richiamato i provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali e gli indirizzi della giurisprudenza statuenti il principio secondo cui i privati possono installare impianti di videosorveglianza solo nelle aree di stretta pertinenza della loro proprietà con esclusione delle zone soggette a pubblico transito. Nelle zone pubbliche o aperte al passaggio indiscriminato delle persone spetta ai comuni e agli altri organi istituzionalmente preposti alla gestione della sicurezza installare e gestire impianti di videosorveglianza. In particolare con il provvedimento generale 8 aprile 2010 - consultabile sul sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it [doc web 1712680] - il Garante per la Protezione dei dati personali ha fornito dettagliate indicazioni in materia di videosorveglianza.

Trattasi di principi espressi anche in un recente provvedimento (Registro dei provvedimenti n. 20 del 27 gennaio 2022 [doc. web n. 9746047]) in cui il Garante ha precisato che la necessità di utilizzare la videosorveglianza a protezione degli interessi legittimi di un soggetto privato "si arresta ai confini delle aree di propria pertinenza. Anche nei casi in cui si renda necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell'area di pertinenza, il titolare del trattamento deve comunque mettere in atto misure idonee a evitare che il sistema di videosorveglianza raccolga dati anche oltre le aree di pertinenza, eventualmente oscurando

tali aree".

A titolo esemplificativo si ricorda che il Garante per la protezione dei dati personali ha riassunto in una scheda informativa (gennaio 2022) le principali indicazioni per le persone fisiche che intendono installare, in ambito personale o domestico, sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni. La scheda - che è parte delle iniziative dell'Autorità per migliorare e facilitare la conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali - è disponibile sul sito istituzionale del Garante, nella pagina tematica <https://www.gpdp.it/temi/videosorveglianza>.

Detta scheda ha cura di precisare che le persone fisiche possono, nell'ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, purché:

- le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza;
- vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi;
- nei casi in cui sulle aree riprese insista una servitù di passaggio in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto;
- non siano oggetto di ripresa aree condominiali comuni o di terzi;
- non siano oggetto di ripresa aree aperte al pubblico (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);
- non siano oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione le immagini riprese.

Per completezza, si ricorda che il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato (5 dicembre 2020) nel sito le Faq sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'installazione di impianti di videosorveglianza (anche) da parte di soggetti privati. Le Faq tengono conto anche delle Linee guida adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board - EDPB).

GM 15.03.2022